



Istituto Comprensivo Statale
"ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA www.calvinovillaricca.edu.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it; pec.naic885001@pec.istruzione.it - fax 081/818.16.85

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ITALO CALVINO"-VILLARICCA
Prot. 0002173 del 15/06/2020
06-03 (Uscita)

Spett. MI.MA. S.r.l.
Albo dell'Istituto
Sito WEB

CIG Z9F2D47E16

OGGETTO: contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di medico competente (D.L. 81/08 art. 18, comma 1 lett. a).

T R A

L'I.C. "ITALO CALVINO", con sede in Villaricca (NA) – Via Bologna n. 57, rappresentata legalmente dal Prof. Raffale Ruggiero, nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro tempore del predetto istituto, nato a Napoli il 23/10/1957, codice fiscale della scuola 95020120630, d'ora in poi identificata come "Scuola"

E

La Società MI.MA. S.r.l. con sede in Caserta – Via Botticelli, 18, per il quale interviene il Dott. MARTINO DOMENICO, nato a Caserta il 05/03/1983, C.F. società 03955370618 – P.IVA03955370618, d'ora in poi identificato come "Esperto"

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "Italo Calvino" intende conferire l'incarico di responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria ad un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. Dopo aver verificato che all'interno dell'istituzione scolastica non esistono specifiche professionalità per l'espletamento dell'incarico, ha avviato e conclusa tutta l'attività propedeutica all'affidamento del servizio, acquisita agli atti della scuola.

L'Istituto Comprensivo "Italo Calvino" conferisce alla società Mi.Ma. S.r.l. nella persona del Dott. Martino Domenico, mandato di sorveglianza sanitaria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 81/2008, al fine di dare attuazione alle disposizioni del suddetto decreto e successive integrazioni e modificazioni, per l'espletamento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria.

Ciò premesso:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La premessa è parte integrante del presente contratto e rappresenta e riproduce le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

Art.2

FINALITÀ ED OGGETTO

Oggetto del presente contratto è l'attività richiesta dal D.Lgs. 81/08 per tale figura professionale che, tra l'altro, prevede:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile SPP, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola;
2. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile SPP, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;
3. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile SPP, alla stesura del documento di valutazione dei rischi nella scuola e la partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. l'effettuazione di accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici), relativamente ai dipendenti per i quali nel Documento di Valutazione dei Rischi si evidenzia la necessità, richiedendo, se necessario, accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche; i dipendenti attualmente individuati sono quelli appartenenti all'area amministrativa (uso di apparecchiature elettroniche quali computers, fotocopiatori, ecc.) ed i collaboratori scolastici (rischio chimico, posture incongrue protratte e prolungate nel tempo, stress lavoro correlato, eventuale uso di apparecchiature elettroniche, ecc.);
5. la definizione di giudizi di idoneità dei predetti lavoratori alla mansione assegnata;
6. l'istituzione e l'aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio;
7. l'informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;
8. la comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, in forma anonima, dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
9. il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno semestrali dei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
10. lo svolgimento di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se opportunamente giustificate sulla base di rischi professionali.

Art.3

OBBLIGHI DELL' ESPERTO

L' Esperto si impegna a fornire l'attività di cui all'art. 1 secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in volta concordate con la Scuola, in relazione all'espletamento del suddetto incarico, nell'arco della durata del presente contratto.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari saranno compiuti presso la sede scolastica, previo accordo con il medico competente, il quale comunicherà anticipatamente ogni sua decisione al R.S.P.P. dell'Istituzione scolastica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti fossero impossibilitati a presentarsi alle predette visite nelle date ed orari stabiliti, l'Esperto concorderà con la Scuola ulteriori date (senza alcun onere aggiuntivo per la Scuola).

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento dell'attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'Esperto che non potrà avvalersi di sostituti tranne che per motivi urgenti ed inderogabili così come espressamente previsto dal D.Lgs 81/08.

L'istituzione scolastica contraente, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purché nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del C.C.

Art.4

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dalla data odierna e scadenza annuale. Le condizioni economiche legate alle prestazioni descritte all'art.1 hanno validità fino alla scadenza del contratto. La presente convenzione comprende, pertanto, un ciclo annuale di sorveglianza sanitaria, rinnovabile alla scadenza; eventuali successive richieste di aumento dovranno essere comunicate alla scuola, che avrà la facoltà di accettare, indire una nuova gara di affidamento, oppure non accettare.

La prestazione professionale di cui all'art.1 del presente contratto avverrà, previo accordo del Dirigente Scolastico con il medico competente, con effetto immediato ed interesserà i nominativi dei lavoratori indicati nell'elenco allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante.

Art.5

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

La scuola si impegna a mettere a disposizione tutti i mezzi, la conoscenza ed il personale necessario a realizzare le attività coerenti con la sorveglianza sanitaria, ovvero:

1. fornire l'elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria specificandone la mansione svolta, a cura dei propri uffici preposti alla gestione del personale. Questi ultimi concorderanno con il medico competente il calendario delle visite, invitando i lavoratori interessati a sottoporvisi;
2. informare tempestivamente il medico competente dell'assunzione di nuovo personale da sottoporre a visita medica;
3. informare tempestivamente il medico competente, a cura del proprio Servizio preposto alla tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti e macchinari, o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro;

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Scuola corrisponderà alla Società MI.MA. S.r.l. il compenso di euro 35/a dipendente. L'importo complessivamente dovuto verrà corrisposto, al termine delle prestazioni effettuate, dietro presentazione di fattura elettronica da parte del medico, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. Codice univoco della scuola: **UF3VSR**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art.6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, l'I.C.S. "Italo Calvino" si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 codice civile, previa diffida e salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento dei danni. In tale caso, l'Istituto provvederà al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente eseguito in relazione all'utilità della parte di opera compiuta.

Art.7

FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'I.C.S. "Italo Calvino" ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art.8

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art.9

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Napoli.

Art.10

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice della Privacy" e ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di aver ricevuto la comunicazione prevista dalla legge stessa in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente incarico e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale e di aver preso visione

dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull'Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto.

Inoltre, considerato che il perfezionamento del contratto comporta la necessità di trattare, in nome e per conto del Titolare del trattamento, dati personali e particolari che come tali sono soggetti all'applicazione del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR n. 679/2016), è conferita, unitamente alla sottoscrizione del presente atto, la nomina di responsabile esterno del trattamento dati.

L'incaricato potrà comunque rivolgersi presso gli uffici della scuola, per ottenere tutte le informazioni e per effettuare le comunicazioni che riterrà opportune.

Art.11

ONERI FISCALI E RINVIO

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le disposizioni di riferimento sono l'art.1, lett. b, della parte II della tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile1986, n.131 per gli esperti liberi professionisti, art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile.

Firme per accettazione

L'ESPERTO
Società MI.MA: S.r.l.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffale Ruggiero

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e delle norme ad esso connesse